Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. **1035**.
Elevazione del limite di spesa per il funzionamento dei musei navali di Venezia e La Spezia . . Pag. 7275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **1036**.
Istituzione di un istituto d'arte in S. Giovanni in Fiore. Pag. 7275

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **685**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola, in Calascio, e di S. Stefano, in S. Stefano di Sessanio . . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **686**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Rocco, in Brovello Carpugnino . . . . . Pag. 7276

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » . . . . . Pag. 7276

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1976.
Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima . . . . Pag. 7276

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1976.
Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus di linea interurbani, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . . Pag. 7277

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1976.
Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Liguria . . . . Pag. 7279

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo. Pag. 7279

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo. Pag. 7280

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza . . . . Pag. 7280

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Intervino, in Canelli. Pag. 7280

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di quarantacinque società cooperative. Pag. 7281
Scioglimento di trenta società cooperative . . Pag. 7282

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Noli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 7282

Autorizzazione al comune di Vallata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 7282

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 7282

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 7283

Autorizzazione al comune di Cellole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7284

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Corleto Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Stellanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Corvino San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Ceranova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7286

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7286

Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 7286

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7286

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 7286

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1976 . . . . Pag. 7287

Banca d'Italia: Situazione al 31 agosto 1976 . . Pag. 7288

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a cinque posti di operaio di terza categoria con qualifica di guardiano per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione . . . . Pag. 7289

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro . . . . Pag. 7291

Ospedale civile « Umberto I » di Ancona: Concorso ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo facciale . . . . . . Pag. 7294

Ospedale civile di Sondrio: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica Pag. 7295

Ospedale « G. B. Morgagni - L. Pierantoni » di Forlì: Concorso ad un posto di primario del servizio di oncologia. Pag. 7295

Ospedale specializzato « C. Forlanini » di Roma: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica Pag. 7295

Ospedale « S. Giuseppe » di Marino: Concorso ad un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso, accettazione, astanteria . . . . Pag. 7295

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7295

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7295

Ospedale « M. Raimondi » di S. Cataldo:

Concorso ad un posto di aiuto analista . . . Pag. 7295

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista . . . . Pag. 7295

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione . . . . Pag. 7296

Ospedale « S. Croce » di Fano: Concorso a due posti di assistente della divisione oculistica . . . . . . Pag. 7296

Ospedale « C. e G. Mazzoni » di Ascoli Piceno: Concorso ad un posto di primario di medicina generale . . Pag. 7296

Ospedale civile di Vicenza: Concorso ad un posto di aiuto del servizio secondo di anestesia e rianimazione. Pag. 7296

Ospedale di circolo « C. Mira » di Casorate Primo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7296

Ospedale « A. Maresca » di Torre del Greco: Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 7296

Ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7296

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **25.**

Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica . . . . Pag. 7297

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **26.**

Coordinamento programmato degli interventi della Regione e delle comunità montane in materia di agricoltura e foreste . . . . Pag. 7298

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **27.**

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 . . . . Pag. 7300

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **28.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . . . Pag. 7300

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **40.**

Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e per la costituzione del centro regionale di immunologia tissutale. Pag. 7301

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **41.**

Applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie della caccia e della pesca e attuazione della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 . . . . Pag. 7303

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. **1035.**

Elevazione del limite di spesa per il funzionamento dei musei navali di Venezia e La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, concernente la riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1008, che ha fissato in L. 1.200.000 annue il limite di spesa per il funzionamento di ciascuno dei predetti musei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1448, che ha elevato detto limite a L. 1.800.000 annue;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A partire dall'anno finanziario 1975 la spesa per il funzionamento del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia è stabilita in L. 3.600.000 per ciascuno dei musei stessi.

Detta spesa graverà sul cap. 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **1036.**

Istituzione di un istituto d'arte in S. Giovanni in Fiore.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, viene istituito in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto d'arte con le sezioni di « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arte del tessuto », « arte del legno » e « arti della stampa » e annessa scuola media, e ne sono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. 685.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola, in Calascio, e di S. Stefano, in S. Stefano di Sessanio.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola, in Calascio (L'Aquila), e di S. Stefano, in S. Stefano di Sessanio (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. 686.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Rocco, in Brovello Carpugnino.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° luglio 1974, integrato con dichiarazione 5 dicembre stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Graglia Piana del comune di Brovello Carpugnino (Novara), e di S. Rocco, in frazione Brovello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 38

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249 ed in data 10 aprile 1975, n. 260 ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Visti i processi verbali delle operazioni relative alla elezione suppletiva svoltasi — a norma dell'art. 10 dello statuto — nei giorni 28 e 29 marzo 1976, processi verbali trasmessi dall'Istituto con nota 00965 del 1° giugno 1976 dai quali risulta designato il giornalista Paolo Saletti quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, per la VII circoscrizione, in sostituzione del giornalista Mario Del Vecchio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il giornalista Paolo Saletti è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VII circoscrizione, ed in sostituzione del giornalista Mario Del Vecchio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(10755)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1976.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la « Disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina del presidente, sen. avv. Giovanni Maria Venturi, e dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1974, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 70; 11 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 98; 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 5, con i quali sono stati nominati presidente della predetta commissione rispettivamente l'on. Antonio Caldoro, l'on. avvocato Gianuario Carta e l'on. dott. Primo Lucchesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1976, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato per la marina mercantile l'on. dottor prof. Vito Rosa;

Decreta:

Articolo unico

L'on. dott. prof. Vito Rosa, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1976

Il Ministro: FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 142

(10630)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1976.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus di linea interurbani, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1975;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprarichiamata per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico e in servizio di linea interurbano costruiti successivamente al 1° gennaio 1977;

Considerata la necessità di agevolare, nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia nazionale e nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus di linea interurbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati al servizio di linea interurbano e costruiti successivamente al 1° gennaio 1977, debbono, oltreché rispondere alle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale e del relativo regolamento di esecuzione, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo citate nell'allegato tecnico al presente decreto debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

Art. 3.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio interurbano tutti i tipi omologati di autobus che rispondano alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Gli autobus appartenenti ai tipi unificati di cui al precedente capoverso sono da considerare di tipo unificato anche agli effetti dell'applicazione del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, concernente gli autobus prodotti entro il 31 dicembre 1976.

Art. 4.

L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali di cui al presente decreto ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione.

Per i veicoli di cui all'art. 3 e già omologati alla data del presente decreto l'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati mediante aggiornamento dell'omologazione.

Art. 5.

Il termine per l'approvazione di tabelle di unificazione a carattere definitivo, stabilito al 31 luglio 1976 nell'art. 2 del decreto ministeriale 1° luglio 1976, numero 1492 (63) 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976, è abrogato.

Roma, addì 18 agosto 1976

Il Ministro: RUFFINI

ALLEGATO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE
DEGLI AUTOBUS PER SERVIZIO DI LINEA INTERURBANI

1. — *Assi e dimensioni esterne.*

1.1. Gli autobus oggetto delle presenti prescrizioni devono essere a due assi; i pneumatici montati su un veicolo devono essere della stessa misura.

1.2. Attesa la necessità di prevedere per il servizio di linea interurbano in relazione all'uso quattro tipi di veicoli, e precisamente « lungo », « normale », « medio » e « corto », le lunghezze devono risultare comprese entro i limiti seguenti:

Tipo di autobus	Lunghezza
lungo	11,80 — 12,00m
normale	10,50 — 11,00m
medio	9,00 — 9,70m
corto	6,30 — 7,70m

2. — *Manovrabilità.*

Nella tabella che segue sono indicati, in relazione alle lunghezze caratteristiche del tipo di autobus:

A) il valore del diametro massimo ammissibile della circonferenza d'ingombro esterno;

B) il valore della larghezza della fascia circolare in cui il veicolo deve iscriversi quando l'elemento che dà luogo al massimo ingombro esterno descrive la circonferenza avente il diametro massimo ammissibile di cui al precedente punto *A)*;

C) il valore massimo della freccia del segmento circolare individuato dalla traccia del piano verticale tangente alle fiancate esterne e parallelo all'asse del veicolo e dalla circonferenza di massimo diametro tracciata dallo sbalzo posteriore nelle condizioni di iscrizione in curva di cui al precedente punto *B)*;

Tipo di autobus	A	B	C
lungo	24 m	6,7 m	0,80 m
normale	22,5 m	6,2 m	0,75 m
medio	20 m	6,0 m	0,70 m
corto	16 m	5,4 m	0,50 m

3. — *Porte di servizio.*

Le porte di accesso per il pubblico devono essere telecomandate, con esclusione di sistemi puramente meccanici.

4. — *Posto di guida.*

4.1. Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo. Dovranno esservi uno o più specchi retrovisori per il controllo del movimento dei passeggeri dal posto di guida.

4.2. La poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale.

4.3. Il posto di guida deve essere attrezzato con:

una borsa portacarte e documenti del veicolo;

ripari dal sole per il conducente;

apparecchi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza e di riscaldamento per il conducente;

plafoniera per illuminazione autonoma;

dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della posizione di apertura e chiusura delle porte.

4.4. Sono ammessi al servizio del conducente:

la separazione del posto di guida rispetto al pubblico, da realizzare con mancorrenti orizzontali e verticali;

una cappelliera;

schermatura contro i riflessi dell'illuminazione interna.

4.5. Il finestrino a lato del posto di guida deve essere apribile.

5. — *Prestazioni.*

5.1. Il motore di trazione deve essere a combustione interna e risultare accessibile dall'esterno per le operazioni di normale manutenzione, la potenza specifica del motore rilevata in sede di omologazione dovrà essere di almeno 8,8 kW/t (12 CV/t) con riferimento al peso complessivo a pieno carico.

5.2. I cambi a comando manuale dovranno prevedere almeno cinque rapporti; i cambi automatici dovranno avere almeno tre rapporti puramente meccanici, bloccabili a volontà del conducente.

5.3. La velocità effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale (vedere corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo) deve essere non inferiore a 80 km/h.

5.4. Il consumo di gasolio e le modalità di rilievo devono rispondere alle prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

6. — *Rumorosità.*

6.1. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti, anche sulla carrozzeria, in modo tale che il livello di rumorosità all'interno degli autobus risulti contenuto entro i limiti fissati nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.

6.2. Con il motore al minimo non devono manifestarsi effetti di risonanza, apprezzabile senza strumenti, nella struttura del veicolo, né in altre parti di esso, con particolare riguardo ai finestrini ed alle portiere.

7. — *Ossatura.*

7.1. I materiali metallici impiegati per la costruzione delle ossature devono presentare caratteristiche intrinseche od essere trattati in modo tale da garantire a struttura completa una sufficiente resistenza delle superfici contro l'ossidazione sia all'interno che all'esterno delle singole strutture elementari.

La condizione di sufficienza si intende raggiunta quando risultino rispettate, attraverso prove su campioni trattati con gli stessi processi previsti nel ciclo di lavorazione, le caratteristiche minime indicate nella corrispondente tabella d'unificazione a carattere definitivo.

7.2. Devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la corrosione dei metalli provocati da differente potenziale elettrico.

7.3. Il materiale ferroso impiegato negli elementi portanti delle ossature deve avere spessore minimo non inferiore a 15/10 di mm.

7.4. L'ossatura deve assicurare la necessaria rigidezza e resistenza dei veicoli, indipendentemente dalla collaborazione degli elementi di rivestimento.

8. — *Copertura.*

8.1. Nell'intercapedine compresa tra le superfici di rivestimento esterna ed interna all'ossatura del tetto dovrà essere realizzato un idoneo e durevole isolamento termico in materiale leggero.

8.2. L'isolamento deve essere esteso a tutto il tetto, comprese le parti laterali (tegoli curvi), eccezione fatta per le ossature e le parti strettamente necessarie alle canalizzazioni dei servizi; lo strato isolante, da realizzare con materiale avente un valore della conduttività non superiore a 0,047 Watt/m. C° [0,04 Cal/(m.h. C°)] dovrà avere uno spessore di almeno 20 mm.

8.3. Il tetto deve essere rigido per tutta la sua estensione al fine anche di consentire l'eventuale installazione di bagagliere.

9. — *Pannellature.*

9.1. I rivestimenti esterni devono risultare di spessore non minore di 10/10 mm se in lamiera d'acciaio e non minore di 15/10 mm se in lega leggera.

9.2. I rivestimenti interni devono avere superficie non riflettente.

9.3. E' ammesso nei rivestimenti esterni ed interni l'impiego di resina poliestere, purchè rinforzata con fibre di vetro.

10. — *Pavimento.*

10.1. Sul pavimento devono essere previste botole di ispezione che permettano l'accesso a tutti gli organi meccanici soggetti a manutenzione, ove non accessibili dall'esterno.

10.2. Tali botole saranno chiuse con coperchi a raso con il pavimento adiacente.

10.3. La zoccolatura laterale deve essere realizzata su adeguato supporto ed avere rivestimento raccordato con quello del pavimento.

11. — *Bagagliere.*

Le bagagliere situate sotto il piano di calpestio devono essere accessibili dall'esterno e per ciascun veicolo devono avere in totale un volume tale che sia disponibile uno spazio per i bagagli non inferiore a 25 dm³ ogni posto a sedere per passeggeri.

12. — *Sedili.*

12.1. I sedili per passeggero debbono presentare schienale fisso, non registrabile.

12.2. Tutti i sedili devono risultare imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato.

12.3. Sono ammessi braccioli e poggiatesta.

13. — *Posti in piedi.*

13.1. I veicoli debbono essere predisposti per l'applicazione di mancorrenti, che ove esistano vanno realizzati con tubi metallici protetti contro la corrosione e sistemati in modo da offrire un sicuro appiglio ai viaggiatori.

13.2. L'altezza minima interna in corrispondenza del corridoio deve essere almeno 1,90 m; detto valore è ridotto a 1,80 m per tutto il corridoio situato dietro l'asse posteriore e, qualora non siano consentiti posti in piedi, può ridursi a 1,70 m per gli autobus di tipo corto.

14. — *Colorazione ed indicazioni esterne.*

14.1. La colorazione fondamentale esterna deve essere azzurra con parti complementari eventualmente in grigio; le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi sono ammessi solo per sovrapposizione.

14.2. Gli autobus possono essere muniti di appositi indicatori di percorso.

15. — *Accessori interni.*

15.1. I veicoli, eccezion fatta per gli autobus di tipo corto, debbono essere forniti di:

cappelliere;

porta-plichi inamovibile, con serratura, avente dimensioni minime di 400 mm × 300 mm × 200 mm.

15.2. I veicoli possono essere forniti: di una suoneria con pulsanti opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, di cronotachigrafi, d'impianto radiofonico, di tendine parasole, di apparecchiature per l'automazione delle operazioni di biglietteria.

16. — *Aereazione e riscaldamento.*

16.1. Ogni veicolo deve essere fornito di impianto di riscaldamento interno al servizio dei viaggiatori.

16.2. E' ammessa l'installazione di idoneo sistema di aereazione, anche forzata.

17. — *Impianto elettrico.*

17.1. Le batterie devono essere contenute entro apposito alloggiamento munito di guida per la loro agevole estrazione, situato su una fiancata del veicolo.

17.2. Deve essere possibile sezionare il circuito elettrico sotto carico all'uscita delle batterie con comandi manovrabili sia dal posto di guida che dall'alloggiamento delle batterie.

17.3. L'alloggiamento dei fusibili di protezione dei circuiti elettrici o gruppi di circuiti deve risultare facilmente accessibile e, se ubicato all'esterno, convenientemente protetto dalla umidità.

18. — *Illuminazione interna.*

Oltre all'illuminazione normale deve essere prevista una illuminazione ridotta che non disturbi il conducente durante la marcia in ore notturne.

19. — *Esclusioni.*

Non sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni di arredamento (distanza fra i posti, larghezza del corridoio, accessori particolari, impianti speciali, ecc.), che possano fare classificare l'autobus in altre categorie.

Non sono altresì ammessi strapuntini.

(10813)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13-14-15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 79/65, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Liguria è composto come segue:

Panattoni prof. Andrea, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bruno dott. Francesco, in rappresentanza della regione Liguria;

Longoni dott. Ulderico, in rappresentanza della regione Liguria;

Nobbio dott. Giacomo, in rappresentanza della camera di commercio;

Ugo dott. Franco, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Grassini geom. Sandro, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Oldoini dott. Renato, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Olivieri geom. Giancarlo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Iacoponi dott. Luciano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Pareti rag. Luigi, esperto, in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato, che avrà sede in Genova, il dott. Francesco Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(10631)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), con effetto dal 1° settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10859)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Intervino, in Canelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Intervino di Canelli (Asti) (ex Robba Rocco di Canelli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Intervino di Canelli (Asti), (ex Robba Rocco di Canelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ferroviaria Domus, in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 10 aprile 1957, rep. n. 3349, reg. soc. n. 7459;

2) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Venezia 5, in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 21 settembre 1963, rep. n. 13370, reg. soc. n. 8518;

3) società cooperativa edilizia Primavera Adriatica, in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 13 gennaio 1963, rep. n. 432, reg. soc. n. 8387;

4) società cooperativa edilizia Il Nido, in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 13 dicembre 1949, rep. n. 2527, reg. soc. n. 5994;

5) società cooperativa edilizia Agricola ACLI-Vito Baron, in Cona (Venezia), costituita per rogito Pavenello in data 25 gennaio 1966, rep. n. 69757, reg. soc. n. 9015;

6) società cooperativa edilizia Domus, in Noventa di Piave (Venezia), costituita per rogito de Franceschi in data 29 ottobre 1963, rep. n. 18100, reg. soc. n. 8545;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Noventana Sterratori, in Noventa di Piave (Venezia), costituita per rogito de Franceschi in data 15 marzo 1951, rep. n. 3769, reg. soc. n. 6314;

8) società cooperativa edilizia Due Gru, in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Scalettaris in data 13 giugno 1967, rep. n. 106, reg. soc. n. 9248;

9) società cooperativa agricola Ente veneto per l'incremento della piccola proprietà - E.V.I.P.P., in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 3 settembre 1956, rep. n. 467, reg. soc. n. 7361;

10) società cooperativa Agricola e ortofrutticola fra piccoli proprietari, in Giussago di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 22 dicembre 1965, rep. n. 21224, reg. soc. n. 9321;

11) società cooperativa di consumo fra Lavoratori del comune di S. Donà di Piave, in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Icilio Lorenzini in data 24 luglio 1945, repertorio n. 11467, reg. soc. n. 4547;

12) società cooperativa di produzione e lavoro La Volontà, in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito de Franceschi in data 29 febbraio 1956, rep. n. 7551, reg. soc. n. 7286;

13) società cooperativa mista Sfalcio spazi erbosi, in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 30 gennaio 1958, rep. n. 1867, reg. soc. n. 7577;

14) società cooperativa di consumo Piave e Tagliamento, in San Michele al Tagliamento (Venezia), costituita per rogito Cipolla in data 24 maggio 1958, rep. n. 1946/1142, reg. soc. n. 7628;

15) società cooperativa edilizia Edelweiss, in Scorzè (Venezia), costituita per rogito Bartolucci in data 30 ottobre 1962, rep. n. 220, reg. soc. n. 8363;

16) società cooperativa agricola Latteria sociale di Alleghe, in Alleghe (Belluno), costituita per rogito Soccal in data 24 gennaio 1958, rep. n. 8895, reg. soc. n. 1304;

17) società cooperativa edilizia fra dipendenti di ruolo del Ministero P.T. « G. Marconi », in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 22 gennaio 1965, rep. n. 14876, reg. società n. 5829;

18) società cooperativa di consumo Circolo Italia, in Galzignano (Padova), costituita per rogito De Iulio in data 8 agosto 1962, rep. n. 65290, reg. soc. n. 5237;

19) società cooperativa agricola Galzignanese, in Galzignano (Padova), costituita per rogito De Iulio in data 2 febbraio 1960, rep. n. 35792, reg. soc. n. 4690;

20) società cooperativa edilizia Rodigina impiegati civili esercito C.E.R.I.C.E., in Rovigo, costituita per rogito Crocco in data 4 agosto 1953, rep. n. 3874, reg. soc. n. 1259;

21) società cooperativa edilizia Casabella, in Ceneselli (Rovigo), costituita per rogito Chimarelli in data 18 maggio 1963, rep. n. 954, reg. soc. n. 1011;

22) società cooperativa edilizia Porto Viro, in Donada Rovigo), costituita per rogito Borromeo in data 11 settembre 1964, rep. n. 30240, reg. soc. n. 1119;

23) società cooperativa edilizia Lorenzo Canozio fra professionisti impiegati e artigiani, in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito Ponzetti in data 8 agosto 1957, rep. n. 7623, reg. soc. n. 691;

24) società cooperativa edilizia Casa del bracciante, in Occhiobello (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 18 ottobre 1962, rep. n. 11593, reg. soc. n. 963;

25) società cooperativa agricola Santa Maria di Campolongo di Conegliano, in Campolongo di Conegliano (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 8 febbraio 1961, rep. n. 9292, reg. soc. n. 3639;

26) società cooperativa agricola S. Lucia, in Campigo di Castelfranco Veneto, costituita per rogito Girardi in data 3 febbraio 1959, rep. n. 975, reg. soc. n. 3294;

27) società cooperativa agricola San Tiziano, in Francenigo di Gaiarine (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 20 ottobre 1961, rep. n. 11426, reg. soc. n. 3912;

28) società cooperativa agricola S. Pancrazio, in Ramon di Loria (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 31 marzo 1959, rep. n. 1096, reg. soc. n. 3369;

29) società cooperativa agricola Livenza, in Motta di Livenza (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 14 dicembre 1959, rep. n. 3355, reg. soc. n. 3417;

30) società cooperativa agricola Giuseppe Sarto, in Riese Pio X (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 6 giugno 1960, rep. n. 4146, reg. soc. n. 3522;

31) società cooperativa mista Polisportiva bocciofila S Zeno, in Verona, costituita per rogito Scolari in data 12 novembre 1946, rep. n. 10193, reg. soc. n. 2444;

32) società cooperativa edilizia Securitas, in Verona, costituita per rogito Marino in data 5 marzo 1964, rep. n. 24078, reg. soc. n. 5223;

33) società cooperativa edilizia impiegati e pensionati amministrativi statali C.E.I.P.A.S., in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 25 luglio 1948, rep. n. 5768, reg. soc. n. 2751;

34) società cooperativa edilizia Orchidea, in Verona, costituita per rogito Marino in data 19 settembre 1956, rep. numero 239, reg. soc. n. 3951;

35) società cooperativa edilizia Spartaco, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 8 novembre 1954, rep. numero 16542, reg. soc. n. 3696;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Demolizioni costruzioni e manutenzioni, in Verona, costituita per rogito Villardi in data 24 aprile 1952, rep. n. 8572/4255, reg. soc. numero 3322;

37) società cooperativa edilizia La Previdente, fra dipendenti statali e parastatali, in Verona, costituita per rogito Salvi in data 7 settembre 1954, rep. n. 17888, reg. soc. n. 3758;

38) società cooperativa di lavoro Val D'Illasi, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 6 aprile 1950, rep. numero 9312, reg. soc. n. 3017;

39) società cooperativa di produzione e lavoro La Concordia, in Verona, frazione Marzana, costituita per rogito Mazzotta in data 10 agosto 1962, rep. n. 48744, reg. soc. n. 4792;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Gestione mense aziendali, in Verona frazione S. Lucia della Battaglia, costituita per rogito Valdettaro in data 26 novembre 1950, rep. n. 9836, reg. soc. n. 3116;

41) società cooperativa edilizia Impresa Rosa, in Bonferraro di Sorgà (Verona), costituita per rogito Deluca in data 31 maggio 1950, rep. n. 1566, reg. soc. n. 3055;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Cavolponica, in S. Gregorio di Veronella (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 28 gennaio 1955, rep. n. 9536, reg. soc. n. 3730;

43) società cooperativa edilizia Alata in Vigasio (Verona), costituita per rogito Canal in data 15 marzo 1963, rep. n. 14352, reg. soc. n. 4969;

44) società cooperativa agricola stalla sociale La Concordia, in Villa Bartolomea (Verona), costituita per rogito Salvatore in data 29 marzo 1967, rep. n. 11455, reg. soc. n. 5730;

45) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Casa Asiago, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 28 marzo 1969, rep. n. 26516, reg. soc. n. 5011.

(10821)

Scioglimento di trenta società cooperative

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Cerere, in Davoli (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 20 maggio 1969, rep. n. 60967, reg. soc. n. 1504;

2) società cooperativa edilizia Concordia, in Miglierina, (Catanzaro), costituita per rogito Cosco in data 7 marzo 1968, rep. n. 11209, reg. soc. n. 1449;

3) società cooperativa agricola L'Olearia - San Pietro a Maida, in San Pietro a Maida (Catanzaro), costituita per rogito Agapito in data 20 marzo 1969, rep. n. 394, reg. soc. numero 223;

4) società cooperativa edilizia Serenità, in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Girolami in data 25 marzo 1964, rep. n. 3681, reg. soc. n. 22;

5) società cooperativa edilizia Iulia, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 10 settembre 1965, rep. n. 45525, reg. soc. n. 1351;

6) società cooperativa edilizia Vibonese, in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 17 aprile 1966, rep. n. 19263, reg. soc. n. 24, mod. *A* n. 26, mod. *D*;

7) società cooperativa edilizia Campidoglio, in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 19 aprile 1956, rep. n. 5811, reg. soc. n. 505;

8) società cooperativa edilizia Pater Familias, in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 10 novembre 1959, repertorio n. 7963, reg. soc. n. 551;

9) società cooperativa agricola Cantina Immacolata, in Ortona (Chieti), costituita per rogito Luciano in data 22 gennaio 1968, rep. n. 24644, reg. soc. n. 789;

10) società cooperativa agricola Ortofrutticola del Trigno «C.O.F. San Salvo», in San Salvo (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 2 febbraio 1970, rep. n. 17585, reg. soc. n. 205;

11) società cooperativa edilizia Genunzio Bentini, in Bologna, costituita per rogito Miani in data 21 settembre 1963, rep. n. 6908, reg. soc. n. 14973;

12) società cooperativa edilizia Giulio Zanardi, in Bologna, costituita per rogito Miani in data 21 settembre 1963, repertorio n. 6907, reg. soc. n. 14970;

13) società cooperativa edilizia Santo Stefano, in Bologna, costituita per rogito Forni in data 9 febbraio 1963, rep. numero 53303, reg. soc. n. 14604;

14) società cooperativa edificatrice Castenaso, in Castenaso (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 22 luglio 1965, rep. n. 11297, reg. soc. n. 15760;

15) società cooperativa edilizia Edera, in San Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Borsci in data 9 marzo 1964, rep. n. 9037, reg. soc. n. 15260;

16) società cooperativa di consumo fra i lavoratori iscritti alla Associazione cristiana lavoratori italiani (A.C.L.I.) del comune di Cento, in Cento (Ferrara), costituita per rogito Falzoni Gallerani in data 12 settembre 1948, rep. n. 1220, registro soc. n. 760;

17) società cooperativa agricola Lavoratori della Terra, in Ponte Langorino di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 29 ottobre 1954, rep. n. 13844, reg. soc. n. 1315;

18) società cooperativa agricola fra Produttori di Latte di Cesenatico, in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Andretta in data 15 marzo 1963, rep. n. 14385, reg. soc. n. 3858;

19) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole C.U.M.A. Forlimpopoli, in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Santelmo in data 28 novembre 1963, rep. n. 5618, registro soc. n. 3955;

20) società cooperativa di consumo Alleanza del popolo di Predappio, già Consumo del popolo di Predappio, in Predappio (Forlì), costituita per rogito Ravioli in data 24 febbraio 1945, rep. n. 9608, reg. soc. n. 1557;

21) società cooperativa edilizia Riccione Azzurra, in Riccione (Forlì), costituita per rogito Milana in data 19 gennaio 1957, rep. n. 3043, reg. soc. n. 3100;

22) società cooperativa edilizia Sorriso, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 21 marzo 1964, rep. n. 48128, reg. soc. n. 663;

23) società cooperativa agricola fra produttori di latte del Basso Rubicone, in S. Mauro Pascoli (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 13 ottobre 1962, rep. n. 15342, registro soc. n. 3755;

24) società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, scalpellini, manovaili ed affini, Mario Accio Plauto, in Sarsina (Forlì), costituita per rogito Pini in data 18 luglio 1945, repertorio n. 2809, reg. soc. n. 1653;

25) società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, braccianti ed affini di Tredozio, in Tredozio (Forlì), costituita per rogito Ceroni in data 28 agosto 1946, rep. n. 1689, reg. società n. 1521;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Trecciai di Limidi di Soliera, in Limidi di Soliera (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 14 settembre 1960, rep. n. 7504/2744, reg. soc. n. 3712;

27) società cooperativa edilizia Aurora, in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 20 febbraio 1959, rep. numero 205, reg. soc. n. 2952;

28) società cooperativa edilizia Alare, in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 3 dicembre 1963, rep. numero 35875, reg. soc. n. 2952;

29) società cooperativa di consumo di Boretto, in Boretto (Reggio Emilia), costituita per rogito Di Liborio in data 31 luglio 1945, rep. n. 5313, reg. soc. n. 1953;

30) società cooperativa edificatrice Braccianti agricoli comunali, in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 6 dicembre 1961, rep. n. 2441, reg. soc. n. 3982.

(10820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Noli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3009/M)

Autorizzazione al comune di Vallata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Vallata (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 6.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3005/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3004/M)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 940.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3006/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.705.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3007/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1976, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 351.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3008/M)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974/M)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975/M)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976/M)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 settembre 1976, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977/M)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979/M)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.294.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980/M)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di San Sossio Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981/M)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982/M)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983/M)

Autorizzazione al comune di Cellole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Cellole (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984/M)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Itri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro-Ubino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987/M)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989/M)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990/M)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992/M)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993/M)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995/M)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996/M)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998/M)

Autorizzazione al comune di Corleto Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Corleto Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999/M)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000/M)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976, il comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1976, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3003/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Albaredo d'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3010/M)

Autorizzazione al comune di Stellanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Stellanello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3011/M)

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3012/M)

Autorizzazione al comune di Corvino San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Corvino San Quirico (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3013/M)

Autorizzazione al comune di Ceranova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Ceranova (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3014/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3015/M)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3016/M)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017/M)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018/M)

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Marmirolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3019/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Mirabello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3020/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 1° ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	873 —	873 —	873,75	873 —	—	873 —	872,80	873 —	873 —	873 —
Dollaro canadese	898,50	898,50	897 —	898,50	—	898,47	898 —	898,50	898,50	898,50
Franco svizzero	357,75	357,75	357 —	357,75	—	357,73	357,20	357,75	357,75	357,75
Corona danese	149,02	149,02	151 —	149,02	—	149 —	148,57	149,02	149,02	149 —
Corona norvegese	164,10	164,10	167 —	164,10	—	164,08	163,90	164,10	164,10	164,10
Corona svedese	204,65	204,65	205 —	204,65	—	204,63	204,68	204,65	204,65	204,65
Fiorino olandese	341 —	341 —	342,50	341 —	—	340,99	340,70	341 —	341 —	341 —
Franco belga	23,20	23,20	23,15	23,20	—	23,18	23,1650	23,20	23,20	23,20
Franco francese	176,90	176,90	176,50	176,90	—	176,88	176,20	176,90	176,90	176,90
Lira sterlina	1462,20	1462,20	1458,40	1462,20	—	1462,15	1460,25	1462,20	1462,20	1462,20
Marco germanico	358,50	358,50	360,25	358,50	—	358,45	357,30	358,50	358,50	358,50
Scellino austriaco	50,50	50,50	50,40	50,50	—	50,48	50,40	50,50	50,50	50,50
Escudo portoghese	28,20	28,20	28,10	28,20	—	28,18	28,12	28,20	28,20	28,20
Peseta spagnola	12,95	12,95	12,90	12,95	—	12,94	12,8775	12,95	12,95	12,95
Yen giapponese	3,05	3,05	3,08	3,05	—	3 —	3,0465	3,05	3,05	3,05

Media dei titoli del 1° ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	77,975
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,025
» poliennali 7 % 1978	90,200
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,300
» » 9 % 1980	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,90
Dollaro canadese	898,25
Franco svizzero	357,475
Corona danese	148,795
Corona norvegese	164 —
Corona svedese	204,665
Fiorino olandese	340,85
Franco belga	23,182
Franco francese	176,55
Lira sterlina	1461,225
Marco germanico	357,90
Scellino austriaco	50,45
Escudo portoghese	28,16
Peseta spagnola	12,914
Yen giapponese	3,048

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1976 – Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			34.853		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	20.129.777			
	residui	488.868			
	Totale		20.618.645		
Accensione di prestiti	competenza	614.645			
	residui	273			
	Totale		614.918		
Spese correnti	competenza			15.370.387	
	residui			2.[illegible]42.290	
	Totale				17 612.677
Spese in conto capitale	competenza			3.547.749	
	residui			3.455.242	
	Totale				7.002.991
Rimborso di prestiti	competenza			657.837	
	residui			16.241	
	Totale				674.078
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		36.535.448		31.191.584	
Conti correnti		68.425.452		66.844.699	
Incassi da regolare		37.332.862		37.008.600	
Altre gestioni		25.668.452		24.436.266	
	Totale		167.962.214		159.481.149
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		446.069		409.451	
Pagamenti da regolare		2.086.496		2.857.494	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.920.675		4.926.629	
Altri crediti		44.987.742		48.658.025	
	Totale		52.440.982		56.851.599
	Totale complessivo		241.671.612		241.622.494
Fondo di cassa al 31 agosto 1976			—		49.118
	Totale a pareggio		241.671.612		241.671.612

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 agosto 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			49.118	
CREDITI DI TESORERIA				
Crediti per operazioni di portafoglio		3.097		
Pagamenti da regolare		3.556.985		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.481.099		
Altri crediti		13.926.032		
	Totale crediti		20.967.213	
	In complesso			21.016.331
DEBITI DI TESORERIA				
Debito fluttuante		34.728.761		
Conti correnti		8.484.704		
Incassi da regolare		1.001.684		
Altre gestioni		2.658.638		
	Totale debiti			46.873.787
Situazione del Tesoro (passività)				25.857.456

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1976: L. 354.594 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(10936)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 agosto 1976

ATTIVO		
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . »		297.364.175.955
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	13.391.606.859	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		13.391.606.859
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . L.	790.287.850.747	
— di cui al D.M Tesoro 27-9-1974 »	256.593.733.438	
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976 . »	5.090.758.200	
— a scadenza fissa . . . »	—	
		1.051.972.342.385
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . »		9.886.967.497
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . L.	—	
— conti speciali . . . »	9.806.790.956.555	
		9.806.790.956.555
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . »		1.244.638.503.397
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		5.232.164.240.380
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		84.746.630.688
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		24.996.702.792.300
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		28.750.706.424
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . L.	586.412.619.337	
— altre attività . . . »	249.538.288.478	
		835.950.907.815
Immobili per uso ufficio . . . L.		1
Partite varie attive . . . »		529.668.072.794
Spese dell'esercizio . . . »		854.378.873.217
		47.129.694.439.882
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.		1.244.558.439.435
Depositi:		
— a garanzia . . . L.	3.412.723.185.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . »	—	
— altri . . . »	99.751.850.899.323	
		103.164.574.085.241
Depositari di titoli e valori . . . L.		340.603.691
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		151.541.319.901.265

PASSIVO		
Circolazione . . . L.		13.204 227 208 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . »		65 646 012 598
Depositi in conto corrente liberi . . . »		283 544 478 874
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000 020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n 386 . . . »		93.917 248.463
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . L	15 116.124.626.676	
— altri . . . »	879.674.216	
		15.117 004 300 892
Depositi in valuta estera		
— per conto U I.C. L	6.460.638.025.000	
— altri . . . »	8.070.367.052	
		6.468 708.392 052
Conti dell'estero in lire		
— per conto U.I C L	3.346.152.931.555	
— altri . . . »	32.078.359.321	
		3.378 231 290 876
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . L.		50 418 610 055
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . »		79.348 249 296
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . »		64.275 828 339
Fondi diversi accantonati . . . »		1.185.326.754 047
Partite varie passive . . . »		6.139.697.387.278
Capitale sociale . . . L	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . »	58.527.443.825	
Fondo di riserva straordinario »	58.440.284.386	
		117.267.728 211
Rendite dell'esercizio . . . L.		881.080.930 901
		47.129.694.439.882
Impegni . . . L.		1.244.558.439.435
Depositanti . . . »		103.164.574.085.241
Titoli e valori presso terzi . . . »		340.603.691
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		151.541.319.901.265

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(10937)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a cinque posti di operaio di terza categoria con qualifica di guardiano per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1963, registro n. 12, foglio n. 300, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai permanenti per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dellò Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Tenuto conto dei posti spettanti agli appartenenti alle categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di operai permanenti per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso sette posti di operaio;

Ritenuto di indire nell'ambito di detta disponibilità un concorso per complessivi cinque posti di operaio comune di terza categoria, con la qualifica di guardiano nella pianta organica degli operai permanenti per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano nella pianta organica degli operai permanenti per i servizi della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione.

Il concorso sarà effettuato a scelta, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti la qualifica per la quale è indetto il concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni od agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

3) aver conseguito la licenza di quinta elementare;

4) essere fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti al servizio per cui si concorre;

5) buona condotta;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, espulsi o dispensati dallo impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere le domande o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare; la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi, quello del comandante di reparto.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito del concorso: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati, o nelle forze armate, con mansioni, proprie o affini, al servizio relativo al concorso, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare e tutti gli altri titoli e documenti professionali che ritenga nel proprio interesse di presentare.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 3 è elevato:

A) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

B) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

C) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

D) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

E) a 45 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *A*), *C*), ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni semprechè alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo che dovrà essere conseguito dai candidati per essere riconosciuti idonei al posto cui concorrono, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione dei punti complessivi conseguiti da ciascun candidato.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare di preferenze a parità di merito, salvo quelle relative ai servizi prestati presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso altre amministrazioni statali.

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice sarà redatto giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno dimostrare il possesso di titoli di preferenza e di precedenza facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni elencati al successivo art. 7, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Art. 7.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autortà consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti elencati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1976
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 255

(10644)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli, a commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Esame dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli, effettua la attribuzione del punteggio relativo ai titoli e forma la graduatoria di merito degli aspiranti.

La votazione complessiva è stabilita dai voti attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 4.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita dei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 5;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia effetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 100, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 735.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872 oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1976
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 111

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . . (provincia . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . c.a.p. n. . . (provincia . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(10645)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(10847)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(10844)

OSPEDALE «G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI» DI FORLÌ

Concorso ad un posto di primario del servizio di oncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(10846)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. FORLANINI» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma.

(10848)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso, accettazione, astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso, accettazione, astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(10849)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di assistente di pneumo-tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(10865)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(10866)

OSPEDALE «M. RAIMONDI» DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(10867)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(10868)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10845)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorso a due posti di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(10878)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(10873)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio secondo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio secondo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ospedale di Vicenza.

(10874)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. MIRA » DI CASORATE PRIMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(10869)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(10870)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di anatomia patologica;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

quattro posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(10871)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 25.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica finanziate con fondi dello Stato e della Regione, di cui la Regione stessa ha la gestione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Le opere di edilizia scolastica di cui al precedente art. 1 potranno essere realizzate mediante l'istituto della concessione secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affidamento in concessione è assentita dalla giunta regionale, su richiesta motivata dagli enti obbligati, sentito il parere della commissione, di cui al successivo art. 12.

Qualora non si faccia luogo alla concessione, le opere vengono eseguite direttamente dagli enti obbligati che, nel caso in cui non si ricorra all'appalto-concorso, curano la progettazione direttamente e mediante affidamento a liberi professionisti.

Art. 3.

Gli uffici regionali dei lavori pubblici possono essere incaricati della progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere su richiesta degli enti obbligati e previa le necessarie intese, senza compenso alcuno.

E' accordata la priorità alle richieste degli enti privi di ufficio tecnico e di adeguate attrezzature tecnico-amministrative.

Art. 4.

L'ente attuativo che intende avvalersi della concessione, indice entro trenta giorni dall'autorizzazione regionale di cui al citato art. 2 la gara per la selezione e l'individuazione dell'ente concessionario da realizzarsi con bando pubblico da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno quattro giornali a diffusione nazionale.

Alla gara dovranno essere invitati enti, imprese, consorzi di imprese, cooperative e consorzi di cooperative.

Il termine previsto dalla gara per la presentazione delle offerte non dovrà essere inferiore a giorni quarantacinque e non superiore a giorni sessanta.

Il bando di gara dovrà prevedere:

la massima utilizzazione di tecnologie industrializzate;

la predisposizione di un progetto di massima o di schemi di utilizzazione dell'edilizia industrializzata;

la predisposizione di una offerta a forfait globale comprendente tutte le opere da realizzare compresi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredamenti;

la predisposizione di una descrizione dettagliata di tutte le opere da realizzare;

la dichiarazione delle modalità di esecuzione delle opere, se direttamente, se mediante imprese collegate o se mediante terzi, da scegliersi mediante una gara di appalto;

la presentazione di garanzie finanziarie e di quelle relative alla capacità tecnico-aziendale dell'ente concessionario.

Al bando di gara dovrà essere allegato lo schema della convenzione da sottoscrivere dall'ente concessionario.

Art. 5.

L'ente obbligato per la proposta di scelta dell'ente concessionario deve costituire entro trenta giorni una commissione costituita da:

il sindaco o il presidente della provincia o del consorzio degli enti obbligati con funzione di presidente;

due rappresentanti dell'organo elettivo dell'ente obbligato, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza;

due membri tecnici laureati esperti in edilizia scolastica nominati dal consiglio elettivo dell'ente obbligato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della commissione, nominato dalla commissione stessa.

La commissione dovrà esprimersi entro trenta giorni dal suo insediamento motivando la proposta di scelta che dovrà essere approvata dall'organo elettivo dell'ente obbligato entro i successivi trenta giorni.

Art. 6.

L'ente concessionario dovrà sottoscrivere la concessione entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della gara.

Art. 7.

La convenzione deve prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonchè le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi;

2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;

3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria, e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento alla società concessionaria;

7) le penalità per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonchè i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti;

8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'art. 45 del capitolato per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione;

10) l'obbligo di utilizzare mano d'opera, tecnici e imprese per impianti tutti prevalentemente locali e componenti industrializzati;

11) la delega ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo.

Art. 8.

I progetti di opere di edilizia scolastica, di qualsiasi importo, predisposti dagli enti obbligati e dagli enti concessionari, non sono soggetti ad alcuna approvazione salvo quella degli organi competenti degli enti interessati.

Tali progetti sono sottoposti dall'ente obbligato all'esame della commissione provinciale per l'edilizia scolastica di cui al successivo art. 12.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguirsi nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Art. 10.

Nel caso di opere assistite da concorso o contributo regionale, alla formale concessione dei contributi stessi provvede il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato in base alla presentazione da parte dell'ente obbligato della deliberazione divenuta esecutiva di approvazione del progetto e della relazione tecnica allo stesso, unitamente al parere della commissione provinciale per l'edilizia scolastica.

Art. 11.

E' demandato esclusivamente agli organi competenti degli enti obbligati di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'importo totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie derivanti da ribassi d'asta o realizzate nell'esecuzione dei lavori, sempreché i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera e siano indispensabili ad assicurare la migliore e completa funzionalità dell'opera.

Sono altresì demandati esclusivamente agli organi competenti degli enti obbligati tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Gli atti di cui ai commi precedenti non sono soggetti all'approvazione degli organi della Regione ed attengono completamente alla responsabilità tecnica ed amministrativa degli enti obbligati.

Art. 12.

E' istituita in ogni provincia la commissione provinciale per l'edilizia scolastica con funzioni di consulenza nella materia di cui alla presente legge.

Essa è presieduta dall'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile o, per sua delega, da un membro della commissione stessa, ed è composta da:

quattro dipendenti regionali, di cui due tecnici e due amministrativi, del dipartimento assetto del territorio;

un dipendente regionale del dipartimento formazione professionale, istruzione, beni culturali;

il provveditore agli studi;

il medico provinciale;

un preside, un ispettore scolastico.

I relatori vengono designati dal presidente.

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente regionale del dipartimento assetto del territorio;

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti della commissione ed il segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle sedute della commissione deve essere inviato, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente obbligato o dell'ente concessionario.

I pareri della commissione devono essere forniti entro un tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione complêta.

Art. 13.

Le commissioni provinciali per l'edilizia scolastica esprimono parere:

sui progetti di qualsiasi importo, predisposti dagli enti obbligati e degli enti concessionari;

sulle vertenze insorte con le imprese;

sulle richieste di maggiori compensi avanzate in corso d'opera o in sede di collaudo;

sulle revisioni dei prezzi contrattuali;

sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

sulle determinazioni di nuovi prezzi che comportano una spesa superiore al quinto contrattuale;

sulle transazioni con le imprese.

I pareri delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica sostituiscono a tutti gli effetti i pareri degli organi consultivi, singoli e collegiali, funzionanti ai sensi delle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 14.

All'esecuzione delle opere di importo non superiore a L. 100.000.000 gli enti obbligati possono provvedere a mezzo di cottimo previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese.

Per le opere di importo superiore a L. 100.000.000, qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto l'ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnuovere l'esperimento di licitazione privata con ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera di invito e nell'avviso di gara di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base di appalto.

Il risultato della gara deve essere comunicato, entro cinque giorni, alla giunta regionale che, qualora lo ritenga congruo può emettere il provvedimento di finanziamento suppletivo utilizzando i fondi accantonati ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi le modalità dell'esecuzione vengono stabilite dagli organi competenti degli enti obbligati.

Art. 15.

Per le opere di cui alla presente legge la nomina dei collaudatori compete alla giunta regionale.

L'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo spetta agli enti obbligati.

Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 16.

Per quanto riguarda la scelta delle aree necessarie per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni contenute nei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

All'adozione del provvedimento di cui all'ultimo comma del citato art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, provvede la giunta regionale.

Art. 17.

Tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti saranno disposti a favore degli enti obbligati sulla base di stati di avanzamento redatti e firmati dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente obbligato o ove questo manchi, dal direttore dei lavori.

Art. 18.

I sindaci, i presidi delle amministrazioni provinciali e i presidenti dei consorzi sono delegati ad esercitare, in materia di procedimento espropriativo, le funzioni amministrative relative all'accesso negli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonché alla occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 19.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 agosto 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **26.**

Coordinamento programmato degli interventi della Regione e delle comunità montane in materia di agricoltura e foreste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di attuare un coordinamento nell'attività di programmazione economica e territoriale tra Regione e comunità montane, nel settore dell'agricoltura e

delle foreste, per le finalità previste dalla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 e dalla legge regionale n. 27 del 19 ottobre 1973. Obiettivi primari da perseguire sono:

a) il miglioramento dei redditi derivanti alle attività agricole, nonchè le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane, in connessione con gli altri interventi regionali in materia di agricoltura e foreste;

b) la difesa del suolo e di alcune componenti dell'ambiente naturale e del paesaggio, il miglioramento delle risorse, l'utilizzazione e la loro valorizzazione. Ciò attraverso una appropriata utilizzazione delle aree del territorio comunitario, secondo le caratteristiche fisiche e vegetazionali dei territori e gli schemi strutturali già consolidati.

Art. 2.

In attesa della predisposizione del piano territoriale di coordinamento della zona, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 27 del 1973, ogni comunità montana, per le finalità di cui all'art. 1, potrà elaborare un piano territoriale di massima, in riferimento alle linee fissate nei documenti programmatici regionali, da cui emergono:

a) le aree da difendere ed improduttive;

b) i limiti di espansione delle aree boschive;

c) le aree agricole totalmente o parzialmente in abbandono (terreni abbandonati, pascoli in semi-abbandono, demani), dove l'intensità dell'uso agrario è inferiore al potenziale produttivo ed è utile una ristrutturazione con stabili insediamenti sociali;

d) le zone colonizzate o di possibile insediamento rurale;

e) le aree per l'espansione urbana;

f) le aree per lo sviluppo industriale e per i servizi produttivi.

Particolare rilevanza dovrà essere data alla acquisizione, alla difesa ed alla valorizzazione delle aree in abbandono in applicazione dell'art. 9 della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.

Per tali superfici, nelle quali vanno comprese le proprietà comunali e demaniali, anche se soggette ad uso civico, si dovrà prevedere la delimitazione e la difesa e tutte quelle operazioni necessarie per il risveglio dell'attività biotica del suolo e come premessa indispensabile per lo sviluppo della produzione foraggera e boschiva.

Art. 3.

La destinazione agricola o forestale delle superfici reperite ed accorpate, avverrà sulla base di studi e verifiche.

Per le superfici da destinare all'agricoltura, si potrà provvedere alla strutturazione ed alla organizzazione di aziende a conduzione associata, che possano integrare e completare il processo produttivo di aziende delle aree interessate o che possano essere utilizzate stabilmente da imprese nomadi.

Le comunità montane potranno, inoltre, elaborare ed attuare iniziative per dotare le suddette aree di quei servizi che sono alla base dell'attività economica e civile e che sono necessarie per il miglioramento dell'organizzazione produttiva e sociale dell'area.

Titolo II

ESTENSIONE DEL PIANO

Art. 4.

In attesa della adozione del piano quinquennale per lo sviluppo socio-economico-territoriale della zona, le comunità montane, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora intendano fruire delle provvidenze previste dagli articoli successivi, dovranno elaborare e presentare un piano di massima per la utilizzazione agricola e forestale del territorio.

L'elaborazione del piano, in particolare, per quanto riguarda l'accertamento, la delimitazione e la valutazione delle risorse, potrà essere richiesta agli enti e consorzi di bonifica operanti nel territorio della comunità, o ad istituti sperimentali o di ricerca, con cui collaboreranno i funzionari preposti ai centri di assistenza tecnica regionali operanti presso le comunità stesse.

Per lo studio dei piani di acquisto e per le opere a carattere forestale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9, comma primo, della legge statale n. 1102 del 1971.

Art. 5.

Le comunità montane, dopo l'approvazione del piano di massima da parte del consiglio regionale, potranno presentare progetti anche parziali per l'acquisizione, la strutturazione e l'organizzazione produttiva delle aree abbandonate e per i servizi civili delle aree colonizzate.

La redazione di tali progetti potrà essere richiesta agli stessi enti di cui all'articolo precedente.

Titolo III

INTERVENTI REGIONALI

Art. 6.

I progetti di cui al presente articolo saranno finanziati nella misura minima del 50 % della spesa ammessa con i fondi provenienti dalla legge n. 1102 del 1971 e successivi rifinanziamenti assegnati alle comunità montane.

La regione Basilicata interverrà per coprire la restante parte della spesa.

Art. 7.

Alle associazioni o cooperative di gestione alle quali la comunità montana avrà dato in concessione l'uso delle aree indicate alla lettera c) dell'art. 2, viene concesso un contributo di avviamento per i primi 3 anni, pari a L. 25.000 per capo grosso allevato o L. 4.000 per ovino e caprino, per aziende di monticazione, e L. 50.000 e 8.000 rispettivamente per le aziende stanziali, perchè l'azienda superi i 400 ettari di estensione. La concessione del contributo, cui provvede la comunità montana è condizionata all'esecuzione delle norme colturali approvate dagli organi tecnici della Regione. Tale concessione è a carico della Regione che vi provvede con deliberazione della giunta.

Avranno priorità nella concessione del contributo le aziende associate e le cooperative composte in maggioranza da coltivatori diretti, da braccianti, da lavoratori agricoli e da allevatori transumanti, e tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori agricoli e da allevatori transumanti, e tra queste quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori o coltivatori di età inferiore ai 50 anni.

Titolo IV

PROCEDURE

Art. 8.

Il piano di massima degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge è approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Esso dovrà essere preventivamente approvato dagli organi della comunità montana previo parere del comitato consultivo integrato dai rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative.

La comunità montana rimetterà il piano al dipartimento agricoltura e foreste.

Art. 9.

I progetti esecutivi di intervento redatti in applicazione della presente legge, ed in conformità con i piani di massima già approvati, saranno istruiti dal dipartimento all'agricoltura e foreste e restituiti alle comunità montane per la loro attuazione, dopo l'approvazione della giunta regionale.

Art. 10.

L'esecuzione dei progetti a carattere agricolo, approvati e finanziati con la presente legge, dovranno essere attuati dalle comunità montane secondo quanto fissato dall'art. 13, comma quarto, della legge regionale n. 27 del 19 ottobre 1973.

Art. 11.

Il contributo regionale per l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge è concesso ed anticipato alle comunità montane, nella misura di cui al precedente art. 6, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore al ramo.

Il collaudo delle opere è effettuato da parte degli uffici tecnici del dipartimento agricoltura e foreste„ entro trenta giorni dalla richiesta da parte del presidente della comunità montana.

Art. 12.

I contributi di cui all'art. 7 della presente legge sono concessi con provvedimento della giunta regionale entro trenta giorni dal collaudo.

I predetti contributi saranno anticipati per il 70% all'atto dell'approvazione delle relative richieste e liquidati per la rimanente somma a collaudo e previo accertamento degli organi tecnici regionali dell'adempimento delle norme colturali stabilite nella concessione.

Art. 13.

Le disposizioni di cui alla presente legge verranno adeguate, ove occorra, con successivo provvedimento legislativo, ad eventuali rilievi da parte della C.E.E.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

L'onere complessivo di L. 2.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977-78 e 1979 troverà copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 agosto 1976

VERRASTRO

(10436)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. 27.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 4 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 4 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è aggiunto:

i comuni non classificati montani, limitrofi al territorio di una comunità montana, di concerto con questa possono far parte, con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della stessa comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 3.

All'art. 11 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Le comunità devono darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dei rispettivi statuti, a norma del successivo art. 11.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è aggiunta, dopo «nonchè delle province», la dizione «e dei circondari interessati».

I commi quarto, quinto e sesto dello stesso articolo sono sostituiti come segue:

Le comunità dovranno, poi, predisporre, entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano quinquennale.

Le comunità montane possono, altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore-urbanistico-comunitario.

Le comunità, per il periodo di preparazione dei piani quinquennali, potranno infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici-regolatori sono approvati con leggi regionali; i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è sostituito come segue:

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto:

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità montana, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

Art. 6.

All'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è aggiunto:

I fondi di cui al presente articolo e quelli altrimenti disponibili per il funzionamento delle comunità montane saranno ripartiti tra le stesse in parti uguali.

Le operazioni di riparto e di assegnazione dei fondi saranno effettuate dalla giunta regionale.

Art. 7.

L'art. 16 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è sostituito come segue:

I fondi assegnati alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani e dei programmi delle comunità saranno ripartiti fra le stesse con i seguenti criteri:

a) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica, disponibile al momento della ripartizione;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna comunità;

c) per 5/10 in proporzione diretta ai coefficienti emigratori di ciascuna comunità relativi all'ultimo periodo intercensuario.

Art. 8.

L'art. 17 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è sostituito come segue:

Finanziamento piano e programmi

Dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale dei piani stralcio annuali e dei programmi di opere e di interventi, i relativi progetti esecutivi sono finanziati dalla giunta regionale con i fondi di cui all'art. 16 integrati, eventualmente, con fondi regionali.

Art. 9.

L'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è sostituito come segue:

Controllo sugli atti e sugli organi della comunità montana

Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla competente sezione del comitato per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei comuni costituenti la comunità e, in caso di parità di comuni, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Sono dichiarati applicabili agli organi delle comunità montane i controlli previsti per i comuni.

Art. 10.

La legge regionale 8 luglio 1974, n. 1, recanti integrazioni all'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, è abrogata.

Art. 11.

Le comunità montane adegueranno i propri statuti alla presente legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1976

VERRASTRO

(10437)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. 40.

Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e per la costituzione del centro regionale di immunologia tissutale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del 2 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Emodialisi domiciliare - Definizione

Il trattamento dialitico dell'uremia cronica può essere eseguito a domicilio dal paziente stesso con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.

Per «trattamento dialitico domiciliare» si intende una condotta operativa affidata direttamente al paziente, senza la presenza di personale sanitario, con l'aiuto subordinato di un assistente, familiare o terzo, e praticata nel domicilio del paziente stesso o in altra sede extraospedaliera, in locali idonei.

Art. 2.

Presupposti per l'esercizio della dialisi domiciliare

La dialisi domiciliare può essere praticata dal malato uremico cronico coadiuvato da un assistente, familiare o terzo, previa autorizzazione rilasciata da un servizio ospedaliero di emodialisi collegato, preferibilmente, ad una divisione di nefrologia, al termine di un corso di addestramento superato positivamente da entrambi presso il servizio stesso.

Art. 3.

Istituzione dei corsi di addestramento - Requisiti e autorizzazione

L'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo è autorizzata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari per la organizzazione dei corsi stessi e per il controllo e la assistenza nel trattamento dialitico domiciliare.

A tal fine gli enti ospedalieri, dotati di servizio di emodialisi che intendono organizzare detti corsi debbono avanzare richiesta documentata al presidente della giunta regionale.

La concessione della autorizzazione è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

a) locali appositamente destinati all'addestramento dotati di unità dialitiche singole;

b) dotazione di un organico medico e paramedico proporzionato alle esigenze didattiche e di assistenza dei pazienti già a domicilio o in addestramento alla dialisi domiciliare;

c) idonea scorta di apparecchi di dialisi per il ricovero urgente dei pazienti in trattamento domiciliare, in caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

d) uno o più numeri telefonici preferenziali, per assicurare il servizio di consulenza d'urgenza;

e) turno di guardia medica nelle ore in cui si effettua la dialisi domiciliare.

Art. 4.

Commissione per l'addestramento e l'esercizio della dialisi domiciliare

Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di addestramento ai sensi dell'art. 3, è istituita una commissione presieduta da un rappresentante del consiglio di amministrazione e composta dal responsabile della divisione di nefrologia o dal responsabile del servizio emodialisi, da un

medico esperto in emodialisi, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'A.N.E.D. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo e di un nefrologo.

La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Alla suddetta commissione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) la determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento, con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare;

b) l'ammissione al corso del paziente e del suo assistente, previo accertamento della loro idoneità psicofisica alla pratica della dialisi domiciliare;

c) la revoca dell'ammissione al corso quando vengano meno i requisiti di cui alla lettera precedente;

d) la verifica collegiale dell'idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare la dialisi domiciliare al termine del corso e l'eventuale prolungamento del corso stesso per il paziente e/o il suo assistente che vengano ritenuti non adeguatamente preparati;

e) la scelta delle apparecchiature per la dialisi domiciliare da assegnare in dotazione al paziente.

Alla commissione possono inoltre essere attribuiti altri eventuali compiti che l'ente ospedaliero intenda ad essa affidare per le necessità tecnico-organizzative connesse all'esercizio della dialisi domiciliare.

Art. 5.

Durata, docenti e direzione del corso

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a tre mesi, sono svolti sotto la direzione del responsabile della divisione di nefrologia o del responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, da personale medico e paramedico esperto nella esecuzione del trattamento dialitico, nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su segnalazione della commissione di cui all'art. 4.

Art. 6.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, debbono essere presentate all'ente ospedaliero che sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 3 della presente legge. Esse debbono contenere:

a) le generalità del paziente e dell'assistente;

b) la reciproca accettazione;

c) la dichiarazione di accettazione del trattamento dialitico domiciliare con l'assistenza del servizio ospedaliero, in caso di esito positivo del corso;

d) il parere del medico curante.

Art. 7.

Autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare Rilascio e limiti

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi a seguito di parere favorevole vincolante espresso dalla commissione prevista dall'art. 4.

L'autorizzazione abilita il paziente ed il suo assistente alla esecuzione della dialisi domiciliare secondo il programma concordato con il responsabile del servizio stesso e con l'osservanza delle istruzioni inerenti il controllo tecnico-clinico predisposto dal servizio.

Il programma di cui al comma precedente deve stabilire, in particolare, i giorni e le ore nei quali debbono essere effettuati i trattamenti dialitici ed i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli clinico-laboratoristici e tecnici.

L'avvenuta concessione dell'autorizzazione va comunicata al medico curante del paziente.

Art. 8.

Accertamenti preliminari all'esercizio della dialisi domiciliare

Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento se il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi non abbia preventivamente accertato, avvalendosi delle consulenze tecniche necessarie:

a) l'installazione al domicilio del paziente di un apparecchio dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento e che abbia le caratteristiche indicate al successivo art. 9;

b) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio messo in opera;

c) l'idoneità del locale nel quale è installato l'apparecchio ed in particolare l'esistenza dell'impianto idraulico e del collegamento telefonico, nonchè di una sufficiente alimentazione elettrica e dell'inserimento automatico di una lampada alimentata a batteria.

Art. 9.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi di dialisi

L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:

a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;

b) sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla pompa-sangue, con blocco automatico di questa;

c) sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico extracorporeo e congegno di blocco automatico della pompa-sangue;

d) sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;

e) quanto altro utile alla sicurezza ed all'efficienza della apparecchiatura.

Art. 10.

Doveri dei pazienti

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento dialitico con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso accettando inoltre le eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio, purchè queste non comportino modifiche del programma di cui all'art. 7.

Non sono consentite variazioni di programma se non preventivamente concordate con il servizio.

Il paziente o il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento e, in caso di incidente, debbono mettersi immediatamente in contatto con il servizio.

Il paziente deve avere la massima cura per il corretto uso e la buona conservazione dell'apparecchio e dei materiali ricevuti in dotazione per il trattamento dialitico domiciliare dallo ente ospedaliero.

Art. 11.

Non effettuazione o sospensione del trattamento dialitico domiciliare

In caso di giudizio di idoneità del paziente o dell'assistente o di rinuncia degli stessi ad effettuare la dialisi domiciliare, il paziente sarà trasferito per il proseguimento del trattamento dialitico al centro ospedaliero presso il quale si è svolto il corso di addestramento o ad altro vicino centro ospedaliero, compatibilmente con le possibilità ricettive di essi. Identica soluzione comporta la decisione di sospensione o di interruzione del trattamento domiciliare, quando sia adottata dal servizio ospedaliero per esigenze cliniche ed organizzative o quando l'inosservanza delle istruzioni da parte del paziente e del suo assistente possa risultare pericolosa per l'incolumità del paziente stesso. Tale decisione compete alla commissione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Coperture assicurative

L'ente ospedaliero provvede alle necessarie coperture assicurative per i danni comunque derivanti dall'utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, sia durante l'addestramento che nell'esercizio della dialisi domiciliare.

L'ente ospedaliero non risponde dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 10.

TITOLO II

Art. 13.
Costituzione e compiti del centro regionale di immunologia tissutale

E' costituito il centro regionale di immunologia tissutale, che avrà sede presso un ente ospedaliero della regione Emilia-Romagna scelto con deliberazione del consiglio regionale.

Il centro effettua per l'intero territorio regionale:

a) la tipizzazione tissutale di organi o tessuti dei candidati al trapianto o dei donatori viventi e le altre indagini immunologiche che possono influire sull'esito del trapianto stesso;

b) la tipizzazione tissutale e le altre indagini immunologiche necessarie dei donatori di sangue per la trasfusione a pazienti in attesa di trapianto;

c) il reperimento dei reagenti e del materiale necessario ad eseguire le indagini immunologiche e la scelta del ricevente;

d) l'impianto e l'aggiornamento, dal punto di vista clinico ed immunologico, dell'anagrafe dei soggetti in attesa di trapianto e dei dati clinici immunologici ad essi pertinenti.

Art. 14.
Rapporti con gli enti presso i quali si effettuano prelievi o trapianti

Il centro regionale di immunologia tissutale esegue, per conto di tutti gli enti ed istituti presso i quali possono essere effettuati prelievi o trapianti, i compiti di cui al precedente art. 13, sia per il reperimento di organi o tessuti, sia per la selezione dei candidati al trapianto.

A tal fine gli enti e gli istituti di cui sopra debbono stipulare con il centro regionale apposita convenzione, redatta secondo lo schema-tipo che sarà stabilito dal consiglio regionale con la medesima deliberazione di cui al primo comma dello articolo precedente.

Art. 15.
Controlli

Gli indirizzi generali sull'attività del centro regionale di immunologia tissutale, nonchè il controllo tecnico sullo stesso sono affidati alla giunta regionale, che a tal fine si avvale della collaborazione di un comitato di esperti.

Il comitato è composto di nove membri, nominati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tra personale medico comunque impegnato in attività di trapianto terapeutico presso gli ospedali dell'Emilia-Romagna.

Art. 16.
Reperimento dei reagenti

Per il reperimento dei reagenti atti ad eseguire la tipizzazione tissutale o altre indagini immunologiche utili ai fini del trapianto, il centro regionale provvede allo studio sistematico di sieri di soggetti stimolati da antigeni tissutali quali donne gravide, politrasfusi e altri.

E' consentito lo scambio di reagenti con altri laboratori di immunologia e con le banche degli antisieri italiane e straniere.

Art. 17.
Orario di servizio

Il centro regionale assicura ininterrottamente le prestazioni urgenti.

Art. 18.
Documentazione

Tutta la documentazione relativa alle indagini effettuate è conservata presso il centro regionale ed è disponibile per i controlli sanitari e amministrativi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(10658)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **41**.
Applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie della caccia e della pesca e attuazione della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 3 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie della caccia e della pesca spettante alla regione Emilia-Romagna, a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 106, è delegata alle province.

Restano ferme le norme regionali concernenti sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimessione in pristino.

Art. 2.

E' istituito, nel bilancio della regione Emilia-Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, comminate per le violazioni di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché per tutte le altre infrazioni previste da leggi e regolamenti regionali nelle stesse materie.

I pagamenti — siano essi previsti dall'art. 5 o dall'art. 8 della legge n. 706, oppure da altre disposizioni — possono essere effettuati mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla « Regione Emilia-Romagna, sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca » ovvero direttamente, mediante versamento presso la tesoreria regionale.

I fondi raccolti vengono annualmente destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia-Romagna, secondo le indicazioni dei programmi regionali, nonchè alla copertura dell'onere conseguente all'attuazione della presente delega, mediante assegnazione alle province. La ripartizione dei fondi alle province avviene con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Coloro ai quali siano state contestate o notificate una o più violazioni di norme sulla caccia o sulla pesca sono ammessi, nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed entro sessanta giorni dalla predetta contestazione o notifica, al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse.

Il pagamento, effettuato con le modalità previste dall'articolo precedente, ha effetto liberatorio. Restano comunque applicabili i provvedimenti di revoca, sospensione e ritiro delle autorizzazioni amministrative all'esercizio della caccia e della pesca, previsti dalle leggi regionali vigenti.

Le notificazioni di cui al presente articolo possono essere compiute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Fuori del caso previsto dal primo comma, il contravventore, entro trenta giorni dalla contestazione personale o dalla notifica, può far pervenire al presidente della giunta provinciale nel cui territorio è stata commessa la violazione scritti difensivi o la istanza di essere sentito in contraddittorio. Il verbalizzante, al momento della contestazione, dà atto, se richiesto, dell'istanza dell'interessato di essere sentito in contraddittorio.

Art. 4.

Decorsi sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notifica della violazione, una commissione di tre consiglieri provinciali, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato, pro-

cede all'esame del verbale di contestazione in contraddittorio, se richiesto, con l'interessato. I consiglieri istruttori hanno facoltà di sentire sui fatti il verbalizzante. I consiglieri sono assistiti da un segretario, designato dalla giunta tra gli impiegati della provincia.

Il presidente della giunta provinciale, sentiti i consiglieri istruttori, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone con lui solidalmente obbligate.

L'ingiunzione di pagamento fissa un termine, non inferiore ai trenta giorni, per il pagamento, da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 2.

L'importo delle spese viene versato alla provincia territorial mente competente.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato versamento il presidente della giunta provinciale esercita l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 8, comma quarto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La regione Emilia-Romagna provvede a trasmettere alle province, entro il decimo giorno da quello del ricevimento, i certificati di allibramento attestanti tutti i versamenti affluiti al capitolo di entrata di cui all'art. 2.

Art. 5.

L'art. 29, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1976, n. 31, è così *modificato*:

« I provvedimenti di cui al precedente articolo sono adottati dal presidente della giunta provinciale secondo la procedura prevista dagli articoli 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Art. 6.

L'art. 20 del regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna 3 giugno 1975, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Le infrazioni previste dal presente regolamento vengono perseguite a norma di legge.

Inoltre è sospesa per la durata di mesi sei, ed in caso di reiterazione delle violazioni per la durata di mesi dodici, in tutto il territorio della Regione, la validità della licenza di pesca nei confronti di chiunque commetta una delle seguenti infrazioni:

1) pesca con esche o con attrezzi non consentita dal presente regolamento;

2) pesca in zone di ripopolamento o nei periodi di divieto;

3) pesca di salmonidi in numero superiore a quello previsto dal precedente art. 8;

4) mancata osservanza del divieto di cui al precedente art. 17;

5) rifiuto di esibire i documenti di identità e la licenza agli agenti di sorveglianza, durante l'esercizio della pesca.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati secondo le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nel caso che l'infrazione sia stata commessa da persona non residente nel territorio della provincia, copia del provvedimento viene trasmessa anche all'amministrazione provinciale di residenza.

Nei casi di recidiva, i provvedimenti vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna ».

Art. 7.

Presso ciascuna provincia è istituito un registro generale degli atti relativi a violazioni amministrative nel quale debbono essere cronologicamente annotati tutti gli atti relativi alle violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca secondo il modello legale. L'annotazione deve contenere oltre al nome, cognome, data di nascita e località di residenza del contravventore, il numero di protocollo degli atti, l'indicazione del giorno di ricevimento da parte della provincia del verbale o del rapporto, l'indicazione dell'autorità o dell'agente mittente, la data di estinzione del procedimento o della trasmissione di esso ad altre autorità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 settembre 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(10659)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762680)